

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXXXIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

| INDICE | PAG. | PAG. |
|---|------------------------------|---|
| | PAG | |
| Congedi: | | |
| PRESIDENTE | 823 | |
| Comunicazione del Presidente: | | |
| PRESIDENTE | 823 | |
| Disegni di legge (Discussione e approvazione): | | |
| Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (2560-B) | 824 | |
| PRESIDENTE | 824, 825 | BADINI CONFALONIERI 828, 830 |
| VERONESI, <i>Relatore</i> | 824, 825 | GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 828, 831, 832 |
| BADINI CONFALONIERI | 824 | MERENDA 828, 830, 831 |
| GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> | 825 | CAMANGI 829, 831 |
| Costruzione della nuova sede della Facoltà di medicina veterinaria della Università di Pisa. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3338) | 827 | VERONESI 829 |
| PRESIDENTE | 827 | PACATI 829 |
| MARCONI, <i>Relatore</i> | 827 | DI FILIPPO 829 |
| Disegno di legge (Discussione e rinvio): | | DI NARDO 829, 832 |
| Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3355) | 828 | POLANO 830, 831, 832, 833 |
| PRESIDENTE | 828, 829, 830, 831, 832, 833 | PERLINGERI 830, 832, 833 |
| GIGLIA, <i>Relatore</i> | 828, 833 | CIANCA 832 |
| MARCONI | 828 | GREZZI 833 |
| GUARIENTO | 828 | CAPPONI BENTIVEGNA CARLA 833 |
| | | Votazione segreta: |
| | | PRESIDENTE 833 |
| | | |
| | | La seduta comincia alle 16,30. |
| | | SANZO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. |
| | | (<i>È approvato</i>). |
| | | Congedi. |
| | | PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Margherita Bontade e Di Leo. |
| | | Comunicazione del Presidente. |
| | | PRESIDENTE. Comunico che il deputato Carla Bentivegna Capponi sostituisce il deputato Giaccone. |

Discussione del disegno di legge: Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale. (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2560-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per i freni e le segnalazioni acustiche dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale ».

Questo disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione il 2 agosto scorso, è stato successivamente modificato dalla VII Commissione permanente del Senato. Il Relatore, onorevole Veronesi, è invitato ad illustrare le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

VERONESI, *Relatore*. Il testo che ci perviene dal Senato non differisce profondamente da quello che noi avevamo approvato. Le modifiche consistono principalmente in una diversa sistemazione della materia negli articoli e in una uniformità di disciplina per le due categorie di veicoli contemplate nel provvedimento.

In dettaglio, nell'articolo 1, l'ultimo capoverso è stato scisso e costituito in articolo autonomo (articolo 3), di maggiore portata, concernente sia i velocipedi che i veicoli a trazione animale.

Nell'articolo 2 si è soppressa una nostra precisazione, secondo cui i segnali rossi posteriori dei veicoli a trazione animale dovevano essere visibili a non meno di 100 metri di distanza, in condizioni atmosferiche normali. La Commissione del Senato ha ritenuto che questa fosse materia regolamentare e, quindi, l'ha soppressa.

L'ultimo comma dello stesso articolo 2 è stato, a sua volta, staccato e la materia forma oggetto di un articolo proprio (articolo 5), mentre le disposizioni relative sono state estese, oltre che ai veicoli a trazione animale, anche ai velocipedi.

Degli articoli 3 e 5 ho già detto.

L'articolo 6 è nuovo e stabilisce una contravvenzione per coloro che noleggiavano velocipedi (anche con motore ausiliario di cilindrata fino a 50 centimetri cubi) che non siano provvisti dei dispositivi di legge.

L'articolo 8, infine, precisa i termini per l'entrata in vigore della legge.

Il nuovo testo del Senato, poi, prevede, per le norme regolamentari, non più soltanto un decreto del Ministro per i lavori pubblici, ma un decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del Ministro per i lavori pubblici. È stabilito, poi, un termine di tre mesi per i decreti presidenziali e un termine di altri sei mesi, dopo l'emanazione dei decreti suddetti, per l'entrata in vigore delle disposizioni della legge.

Io credo che la nuova articolazione renda, effettivamente, la materia meglio disposta e il testo più omogeneo; per cui io ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Il penultimo capoverso dell'articolo 1 è stato modificato in senso davvero non migliorativo, mi pare. Il nostro testo diceva che le disposizioni non si applicano... « quando si tratti di velocipedi in competizioni sportive », il testo del Senato, invece, dice che non si applicano « ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni sportive ». Da questa ultima formulazione potrebbe sembrare che la esenzione è stabilita per tutti i velocipedi, durante le competizioni, partecipino o meno ad esse.

È evidente che questa non può essere stata la volontà del Senato e, quindi, deve, comunque, essere ribadito, sempre che non si voglia ulteriormente modificare l'articolo, che le disposizioni non si applicano ai velocipedi degli atleti impegnati nelle competizioni sportive.

VERONESI, *Relatore*. D'accordo con questa sua precisazione, signor Presidente. Trattandosi, per altro, di una modifica di pura forma, io mi chiedo se non sia possibile introdurre senz'altro nella legge la precisazione, senza che ciò renda necessario un ulteriore rinvio al Senato.

BADINI CONFALONIERI. Io credo che non si tratta tanto di una modifica di forma. Il testo del Senato ha un preciso significato e il giudice che volesse applicarlo (ammesso che per una materia siffatta si possa arrivare al giudice) sarebbe senz'altro obbligato ad escludere dalle contravvenzioni qualsiasi velocipede non in regola, qualora la contravvenzione sia stata elevata durante lo svolgimento di competizioni sportive.

La dizione da introdurre nella legge dovrebbe essere la seguente: « ...non si applicano ai velocipedi che partecipano allo svolgimento di competizioni sportive ».

Io penso, quindi, che un emendamento siffatto dovrebbe senz'altro essere apportato alla legge e, tanto meglio, se esso non renderà necessario il rinvio al Senato. Ad ogni modo, però, non mi pare che, per far presto, si debba far male: dal momento che constatiamo una improprietà, dobbiamo correggerla per evitare che la legge vada in vigore in questo modo.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 3, divenuto 4 nel testo del Senato. Io non sono un purista della lingua italiana, ma mi pare che, al posto del « marciano », occorra mettere il congiuntivo « marcino ». Ma, a parte questa modifica formale, io credo che non sia giusto dire che le disposizioni devono essere osservate dai veicoli che procedono in colonna: le disposizioni stesse valgono, infatti, anche per i veicoli incolonnati, ma fermi e non in marcia.

Per quanto riguarda l'articolo 6, introdotto dal Senato, davvero debbo confessare di non capirlo. È chiaro che, se un veicolo non può circolare senza il rispetto di determinate norme, tanto meno lo si potrà noleggiare in queste condizioni. Il mancato rispetto delle norme, quindi, dovrebbe essere punito con le sanzioni normali, senza la necessità di sanzioni particolari.

VERONESI, *Relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Badini Confalonieri sono giuste, ma non di tanto peso da giustificare un ulteriore rinvio della legge al Senato. Va, poi, notato che l'articolo 3, pure oggetto delle critiche dell'onorevole Badini, non rientra nelle modifiche senatoriali, per cui credo che esso non sia, in questa sede, passibile di modificazioni da parte nostra.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io sono di questo stesso parere. A parte la preclusione per l'articolo 3, io credo che il senso della legge, anche se si può discutere sulla proprietà della dizione, sia chiaro e non possa dar luogo ad equivoci.

Per quanto riguarda, in particolare, il penultimo comma dell'articolo 1, non ho bisogno di associarmi alla precisazione del Presidente nel dire che la disposizione riguarda esclusivamente i velocipedi impegnati nelle competizioni sportive.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione delle singole modificazioni.

Pongo in votazione la sostituzione — alla terza alinea della lettera c) del primo comma — della lettera « o » con la lettera « e ».

(È approvata).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 1. Il testo approvato, a suo tempo, dalla nostra Commissione era del seguente tenore:

« Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano quando si tratti di velocipedi in competizioni sportive ».

Il nuovo testo approvato dalla VII Commissione del Senato è, invece, il seguente:

« Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni sportive ».

Lo pongo in votazione.

(È approvata).

Sempre all'articolo 1, la VII Commissione del Senato ha approvato anche la soppressione dell'ultimo comma che era così formulato:

« Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per i trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pertanto, la formulazione dell'articolo 1 rimane la seguente:

« I velocipedi debbono essere muniti:

a) per la frenatura: di due freni indipendenti ad azione pronta ed efficace;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un idoneo dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa arancione.

Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni sportive ».

Passiamo all'articolo 2. Il testo da noi approvato, era il seguente:

« I veicoli a trazione animale debbono essere muniti:

1°) anteriormente di una segnalazione a luce propria, bianca non abbagliante, collocata a sinistra e visibile di notte ed in normali condizioni atmosferiche nella direzione di marcia da almeno 100 metri di distanza. Sono consentiti due segnali, purché collocati simmetricamente;

2°) posteriormente di due segnali riflettenti rossi collocati in modo che risultino pienamente visibili, quali che siano la struttura del veicolo e la conformazione del carico, a non meno di metri 100 di distanza, in condi-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

zioni atmosferiche normali se investiti dalla luce di un faro regolamentare di autoveicolo.

L'accensione del segnale a luce propria è obbligatoria durante la marcia del veicolo da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, è altresì obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia, nonché durante le soste, salvo che queste avvengano negli spazi nei quali sono consentite ed i veicoli siano resi visibili dalla illuminazione stradale ».

La VII Commissione del Senato lo ha sostituito con il seguente.

« I veicoli a trazione animale debbono essere muniti

a) anteriormente di una segnalazione a luce propria, bianca non abbagliante, collocata a sinistra; sono consentiti due segnali, purché collocati simmetricamente,

b) posteriormente di un segnale riflettente rosso e di una luce rossa, collocati in modo che risultino pienamente visibili, quali che siano la struttura del veicolo e la conformazione del carico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dopo l'articolo 2, la VII Commissione del Senato ha inserito il seguente articolo 3.

« Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dei trasporti, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva ed acustica, di cui agli articoli 1 e 2 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La VII Commissione del Senato, mentre ha lasciato immutato l'articolo 3 (che, per l'inserimento dell'articolo di cui sopra, è diventato articolo 4), ha sostituito l'articolo 4. Ecco il vecchio testo di questo articolo:

« La inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 300 ».

Il testo approvato dalla VII Commissione del Senato (che è divenuto articolo 5 per l'inserimento di cui sopra) è, invece, il seguente.

« L'accensione delle luci di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è obbligatoria durante la marcia

del veicolo da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere; è altresì obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia, nonché durante le soste, salvo che queste avvengano negli spazi nei quali sono consentite ed i veicoli siano resi visibili dalla illuminazione stradale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La VII Commissione del Senato ha sostituito anche l'articolo 5, che, nel testo approvato da noi, era del seguente tenore:

« Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso ».

Il nuovo testo approvato dal Senato è il seguente.

« È vietato noleggiare velocipedi, anche con motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc. che non siano provvisti dei dispositivi indicati nell'articolo 1.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire ottomila a lire ventimila ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La VII Commissione del Senato ha, infine, introdotto due nuovi articoli.

Il primo, l'articolo 7, riproduce integralmente l'articolo 4 del testo già da noi approvato e, quindi, mi limito a darne lettura:

« La inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 300 ».

Il secondo, l'articolo 8, invece, pur corrispondendo, nella struttura del provvedimento, all'articolo 5 del vecchio testo (di cui ho dato più sopra lettura), è innovante rispetto ad esso. Dice, infatti.

« I decreti di cui all'articolo 3 devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

Le disposizioni della legge stessa entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei predetti decreti».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Costruzione della nuova sede della Facoltà di medicina veterinaria della Università di Pisa. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Costruzione della nuova sede della facoltà di medicina veterinaria della Università di Pisa».

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

L'onorevole Marconi, relatore, ha facoltà di riferire alla Commissione.

MARCONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il completamento, la sistemazione ed il rinnovamento della facoltà di veterinaria dell'Università di Pisa, secondo un progetto di massima, comportava originariamente una spesa di 500 milioni. Successivamente, per la cessione gratuita, da parte del Comune e della Provincia, dell'area, tale preventivo di spesa si è ridotto a 400 milioni. Gli stessi Enti locali si sono dichiarati disposti anche a contribuire, nella spesa viva della costruzione, in ragione del 50 per cento.

Ecco, allora, l'articolo 1 del disegno di legge in esame, per il quale il concorso dello Stato nella spesa è previsto in 200 milioni, mentre quello della Provincia e del Comune di Pisa è fissato in 100 milioni ciascuno.

L'articolo 2 specifica che lo Stato versa 1 200 milioni — stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici — in ragione di 100 milioni per l'esercizio 1957-58 e di 100 milioni per l'esercizio 1958-59. L'articolo aggiunge che al finanziamento delle opere previste dalla legge si provvede attingendo, *pro quota*, agli apporti dello Stato e degli Enti locali.

L'articolo 3 precisa che all'onere di 100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ed autorizza il Mi-

nistro per il tesoro a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 statuisce che alla progettazione, direzione, sorveglianza e gestione delle opere provvederà l'Università degli studi di Pisa, secondo le norme della convenzione 8 maggio 1930, da integrarsi, con apposita convenzione, con le altre necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

Dopo questa mia breve esposizione, credo che non vi sarà bisogno di ampia discussione: tutti dovremmo essere d'accordo nell'approvare questa spesa per dotare l'Università di Pisa, dalle antiche e gloriose tradizioni, della importante Facoltà di veterinaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro tosto chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, potrà successivamente in votazione.

ART. 1.

Nella spesa di lire 400.000.000 occorrente per la costruzione della nuova sede della Facoltà di medicina veterinaria della Università degli studi di Pisa, lo Stato concorre per lire 200.000.000 e la provincia e il comune di Pisa per lire 100.000.000 ciascuno.

(È approvato).

ART. 2.

Per la corresponsione della quota a carico dello Stato è autorizzata la spesa di lire 200 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100.000.000 per l'esercizio 1957-58 e di lire 100.000.000 per l'esercizio 1958-59.

Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo, *pro quota*, agli apporti dello Stato e degli Enti locali.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

Alla progettazione, direzione, sorveglianza e gestione delle opere provvede l'Università degli studi di Pisa secondo le norme previste dalla Convenzione 8 maggio 1930, da integrarsi, con apposita Convenzione, con le altre necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

La Convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani. (Approvato della VII Commissione permanente del Senato). (3355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge. « Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani ».

Dato l'impedimento dell'onorevole Margherita Bontade a presenziare ai lavori della Commissione, la relazione sarà svolta dall'onorevole Giglia. Ne ha facoltà.

GIGLIA, *Relatore*. Il provvedimento che viene al nostro esame riguarda finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani. Dopo l'ultimo finanziamento, che risale al 19 marzo 1955, l'Ente in parola ha presentato un programma, comportante una spesa di più di 5 miliardi di lire per la sistemazione di parecchi acquedotti di piccoli comuni, nel frattempo passati in gestione all'Ente medesimo.

Di questo programma il disegno di legge in esame vuol essere un primo, parziale finanziamento, che si sostanzia in un miliardo e mezzo da parte dello Stato, ripartito in tre esercizi dal 1957-58 al 1959-60.

La notevole differenza tra il programma iniziale e quello messo a contributo va ricercata solo nelle esigenze del bilancio dello Stato, il quale, per altro, attraverso i suoi organi, ha dato pieno riconoscimento della utilità dell'azione che l'Ente svolge e della necessità di andare incontro alle richieste da

esso prospettate. Per questi motivi raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico agli onorevoli colleghi che la IV Commissione ha fatto sapere, in via breve, che, trattandosi di provvedimento che ha l'adeguata copertura nel capitolo 498, è senz'altro ad esso favorevole.

MARCONI. Se noi del settentrione potessimo avere un provvedimento del genere, ciò servirebbe a sanare la situazione in certe zone, che mancano quasi del tutto di acqua.

In sostanza, infatti, se non sbaglio, qui si tratta di allargare la rete, no ?

GIGLIA, *Relatore*. Niente affatto. L'Ente acquedotti siciliani ha assorbito tutti i piccoli acquedotti esistenti nei piccoli comuni e non aventi alcuna possibilità di funzionamento autonomo e noi oggi siamo chiamati a dare il nostro voto di approvazione, o di disapprovazione, ad un programma che prevede la sistemazione di alcuni di questi acquedotti assorbiti dall'Ente acquedotti siciliani.

GUARIENTO. Il consumo dell'acqua lo pagano gli utenti ?

GIGLIA, *Relatore*. Certamente !

BADINI CONFALONIERI. Però, se viene fatta una richiesta così elevata, ciò è indice dell'esistenza di una gestione passiva.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma qui si tratta di un programma di nuove opere, non di un problema di gestione, che non esiste in quanto che l'Ente è autosufficiente.

BADINI CONFALONIERI. Qui, o si tratta di nuovi acquedotti da impiantare o si tratta di gestione. Non può esservi una via di mezzo, perché dell'acquedotto che si assorbe si assorbe evidentemente la gestione.

PRESIDENTE. Ma si assorbe in una situazione di conservazione ?

MERENDA. Desidero chiarire che il disegno di legge al nostro esame è analogo a quello che abbiamo approvato qualche settimana fa in favore dell'Ente acquedotti pugliesi.

L'Ente acquedotti siciliani, come l'Ente acquedotti pugliesi per le Puglie, è stato istituito, non solo per la gestione degli acquedotti, ma anche per la sistemazione e l'ampliamento degli acquedotti e delle opere annesse ad essi. Né è a dire che questi lavori di sistemazione e di ampliamento si rendono necessari solo per alcuni, pochi acquedotti: in genere, si trovano tutti in situazioni impossibili, tutti richiedono opere di sistemazione di notevole importo.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

Ora, con questo finanziamento, noi mettiamo l'Ente acquedotti siciliani in condizione di provvedere, appunto, a questi lavori di sistemazione e di completamento. È evidente, quindi, che non si tratta di coprire un vero e proprio passivo di gestione.

CAMANGI. Non bisogna dimenticare che qui siamo in sede di applicazione di una legge che già esiste, e precisamente del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, il quale contempla determinati compiti per questo Ente degli acquedotti siciliani e determina modalità di finanziamento per l'espletamento di una parte almeno di questi compiti.

Io mi rendo conto delle perplessità di qualche collega — che forse potrebbero essere fugate, se avessimo sotto occhio il testo del decreto legislativo del 1948 — però, insisto sul fatto che qui si tratta di dare applicazione ad una legge che già esiste, concedendo dei finanziamenti come già abbiamo fatto più volte precedentemente.

VERONESI. Si facciano delle leggi generali e non leggi particolari è l'osservazione che ricorre ad ogni discussione di bilanci. Ora, in questa materia specifica esistono le leggi generali, ad esempio, la cosiddetta legge Tupini di intervento per gli acquedotti, fognature, ecc. Penso, quindi, che, come possono ricorrere a questa legge i comuni, così possa ricorrervi anche questo Ente che istituzionalmente ha il compito di provvedere agli acquedotti, alla loro costruzione, al loro completamento e alla loro sistemazione.

Non è che io intenda sollevare ora, in questa sede, una questione in senso assoluto, però, a me sembra che sia proprio da augurarsi che i colleghi di Governo si regolino in questo modo: se ci sono fondi, si stanzino sulla legge di carattere generale, il Ministero, poi, con la facoltà discrezionale di cui gode, attingerà a questi fondi dando secondo le necessità. E se risulterà che la Sicilia avrà maggiori necessità dell'Emilia, benissimo: l'Ente acquedotti siciliani avrà un finanziamento maggiore.

PRESIDENTE. Qui non si tratta di vedere se è opportuno, oppure no, modificare la legislazione in materia, ma bensì, di stabilire se si deve apportare questo stanziamento specifico, che è in ordine di tempo il terzo concesso allo stesso Ente, per lo stesso motivo.

PACATI. Premetto che sono favorevole alla concessione di questo miliardo e mezzo all'Ente siciliano. Soltanto desidero fare un rilievo, anche perché siamo in sede legislativa. L'osservazione dell'onorevole Marconi — che, poi, è, piuttosto, un augurio che un'osservazione — che, cioè, sarebbe opportuno che una

istituzione del genere sorgesse anche in altre regioni, è fondata dalle statistiche risulta che non è assolutamente vero che il nord sta meglio del sud. I comuni di montagna del nord sono realmente carenti nel settore e ci sono molti comuni e frazioni che, nonostante tutte le provvidenze, dovranno aspettare qualche decennio prima di poter avere l'acquedotto. Anche io, quindi, esprimo l'augurio che, se non in questo scorcio di legislatura, almeno nella prossima, si addivenga ad un maggior coordinamento in tutto il settore degli acquedotti.

DI FILIPPO. Io sono senz'altro favorevole a qualsiasi aiuto si voglia dare alla Sicilia. Però, sarebbe bene che, quando l'Ente acquedotti siciliani richiede un contributo di un miliardo e mezzo, i deputati, specie allorché si discute in sede legislativa, avessero tutti gli elementi per giudicare sulla fondatezza della richiesta. Il Relatore, onorevole Giglia, ci ha detto che è necessario concedere questo contributo, e ciò mi tranquillizza, in quanto ritengo, misurando gli altri col mio onesto metro, che egli conosca bene la situazione. Soltanto, osservo che sarebbe bene conoscere come verranno spesi questi denari, qual è l'entità dei lavori, ecc.

Io scommetterei, invece, che in questo momento, neanche il Ministero dei lavori pubblici ha una relazione delle opere per le quali occorre questo contributo.

PRESIDENTE. Onorevole Di Filippo, ella ha il diritto di chiedere ulteriori chiarimenti, e, se la Commissione lo ritiene, possiamo pure rinviare la discussione, in attesa che essi ci vengano forniti. Ma ella non può insinuare una cosa di questo genere, che è una mostruosità: cioè che il Ministero stanzierebbe un miliardo e mezzo senza sapere dove queste somme vanno a finire.

DI NARDO. Si tratta di sapere come viene impiegato questo miliardo e mezzo. L'onorevole Di Filippo vuol sapere se questi fondi sono utilizzati bene o male.

DI FILIPPO. Io penso che, specie quando si tratta di stabilire apporti nuovi su un progetto di 6 miliardi, sarebbe opportuna una illustrazione idonea a orientare meglio i deputati. Ad esempio, sarebbe opportuno conoscere la tabella dei prezzi di vendita dell'acqua praticati da questo Ente.

PRESIDENTE. Sono elementi che si attingono privatamente per soddisfare la propria curiosità: non è possibile portare in discussione davanti alla Commissione questi particolari.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

BADINI CONFALONIERI. Io interpreto l'osservazione dell'onorevole Di Filippo in questo senso: mentre ci sono delle somme erogate dallo Stato attraverso la legge Tupini, attraverso la legge n. 646, ecc., che sono sottoposte al controllo del Parlamento come ogni altra spesa statale, le somme date dallo Stato a questo Ente, invece, vengono, per questo solo motivo, sottratte al controllo parlamentare.

PRESIDENTE. Perché?

BADINI CONFALONIERI. Perché tutto quello che il Ministero dei lavori pubblici spende direttamente per costruire acquedotti in tutte le restanti parti d'Italia è sottoposto al controllo del Parlamento attraverso il bilancio che il Ministero dei lavori pubblici presenta al Parlamento medesimo, mentre il Parlamento non esamina il bilancio dell'Ente acquedotti siciliani e quindi, non può esercitare il suo controllo su quanto a tale Ente viene concesso. Questo è un dato di fatto.

D'altra parte, è da notare che, in materia, è venuta meno la *par condicio*: in alcune zone si opera con una legge, in altre con un'altra più o meno favorevole questo non mi interessa. E non è a dire che le varie regioni si differenzino molto tra di loro in quanto ad acquedotti, se il provvedimento in esame si riferisce alle condizioni estremamente precarie degli acquedotti siciliani, alcuni colleghi hanno fatto cenno alle difficoltà idriche dei comuni degli Appennini ed io, a mia volta, posso aggiungere che anche nella provincia di Cuneo, che non è poi l'ultima d'Italia, circa il 50 per cento dei comuni è privo di acquedotto.

Per queste considerazioni dichiaro che il mio voto sarà contrario alla legge.

POLANO. Signor Presidente, ella ha detto dianzi che noi non possiamo avere la pretesa di conoscere in partenza come il Ministero spenderà questi denari, a che cosa essi sono destinati...

PRESIDENTE. Non ho detto questo. Io ho detto che non possiamo avere la pretesa di discutere qui sui particolari del progetto. Io penso che ogni deputato ha la possibilità di ottenere, per suo conto, le informazioni particolari che desidera. Ciò non toglie, però, che egli possa chiederle qui: nel qual caso noi potremmo rinviare il seguito della discussione, per meglio documentarci.

POLANO. È vero che ogni deputato ha la strada per informarsi personalmente. Ma qui, ora, noi vogliamo affermare altra cosa, ossia il diritto di chiedere queste informazioni anche in Commissione, e, così, non continuare

ad accettare l'assurdo, per cui, mentre sono sottoposte al controllo del Parlamento le spese per la costruzione o sistemazione d'acquedotti in qualsiasi parte d'Italia, a questo controllo sfuggono le sovvenzioni all'Ente acquedotti siciliano e a quello pugliese.

MERENDA. Ma c'è per questo controllo, l'autorità tutoria, che è il Ministero dei lavori pubblici al quale viene sottoposto, per l'approvazione, il bilancio dell'Ente.

POLANO. Ma il Ministero può bene informare la Commissione?

PRESIDENTE. Certo, se la Commissione lo richiede.

PERLINGIERI. Vorrei brevemente rispondere all'onorevole Badini Confalonieri che mi pare abbia messo questo disegno di legge sotto una luce impropria. Desidero, innanzitutto, ricordare che, nel caso, si tratta solamente di dare o non dare vita pratica, attraverso un ulteriore stanziamento ad una legge speciale già esistente e non già di discutere il merito di questa legge speciale.

L'onorevole Badini Confalonieri ed altri onorevoli colleghi dicono che qui manca la *par condicio*. Io rispondo che doveva necessariamente mancare. Altrimenti non si sarebbe fatto ricorso ad una legge speciale. Ciò non toglie che, producendosi condizioni analoghe per altre regioni, si possa far luogo, anche per queste altre regioni, ad analoghi provvedimenti legislativi. Io sono del tutto favorevole a votare una eguale legge per altre regioni d'Italia.

L'onorevole Badini Confalonieri si preoccupa anche della carenza di un controllo del Parlamento sulla spesa di somme così ingenti. Rispondo, innanzi tutto, che noi abbiamo un controllo del Parlamento su ogni fatto della vita nazionale, specie attraverso le interrogazioni rivolte al Governo, nella persona dei singoli ministri responsabili. Faccio, poi, presente che l'Ente acquedotti siciliani è un ente di diritto pubblico, e non una società privata. Vi è, quindi, una responsabilità diretta del rappresentante del dicastero interessato.

Insomma, a me sembra che noi possiamo serenamente approvare questo disegno di legge. Per questo rivolgo un vivo appello agli onorevoli colleghi, di qualsiasi parte, perché, senza ulteriori dilazioni, votino questo disegno di legge che è nella legittima aspettativa delle popolazioni siciliane.

BADINI CONFALONIERI. Si è voluto dire che il disegno di legge, che è al nostro esame, deve essere votato in un senso, o nell'altro senza entrare nel merito. Tutto ciò in dipendenza di una legge che prevede finanziamenti

LEGISLATURA II - SETTIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani. Questo, a mio modo di vedere, non ha senso, perché non basta invocare una legge, fatta come è stata fatta, per chiedere di continuare negli stanziamenti dalla legge previsti. L'argomento è tanto più valido se si tien conto che l'Ente è stato istituito dalla legge 19 gennaio 1942, n. 24, ossia da una legge fascista, che nessun Parlamento ha approvato.

Ancora. Se siamo tutti d'accordo che è necessario giungere ad una uniformità legislativa per tutto il territorio italiano, dobbiamo anche convenire tutti che singoli provvedimenti riguardanti singole provincie non giovano certo a tale uniformità.

L'onorevole Perlingieri ha accennato al controllo parlamentare attraverso le interrogazioni. Si sa che nella maggior parte dei casi i ministri interrogati non rispondono. E allora?

Una cosa è il controllo che il Parlamento esercita sulle somme stanziare dai bilanci dei vari ministeri e una cosa è, come nel caso in esame, valutare un bilancio o uno stanziamento, di cui l'ente renderà, sì, conto al ministero competente, ma di cui il Parlamento non saprà mai niente. Se noi vogliamo che il Parlamento abbia il controllo effettivo della spesa pubblica, allora tutte le spese pubbliche debbono rientrare sotto il controllo parlamentare!

Si tratta di un principio generale che, evidentemente, non intacca minimamente il miglioramento delle condizioni igieniche, sanitarie ed economiche, insieme, della Sicilia.

Una tale questione deve, una buona volta, essere affrontata. Ebbene, approfittiamo dell'occasione che ci si presenta con il provvedimento al nostro esame!

POLANO. Signor Presidente, avanzo proposta formale di rinvio della discussione, chiedendo che, nel frattempo, il Ministero dei lavori pubblici ci faccia conoscere il programma delle opere finanziate con il provvedimento in esame.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non supponevo che un disegno di legge quale questo, approvato recentemente con la massima rapidità dal Senato, potesse dar luogo a tante riserve in questa sede.

CAMANGI. Io mi associo alla proposta Polano di rinvio della discussione, intendo, però, fare alcune precisazioni. Mi permetto di premettere un amichevole richiamo alla segreteria della nostra Commissione, in quanto il provvedimento in esame ci è stato consegnato privo della relazione ministeriale: se ci

fosse stata la relazione, essa avrebbe sgomberato il terreno da buona parte delle perplessità manifestate.

PRESIDENTE. Mi permetto di far presente all'onorevole Camangi che la relazione ministeriale, a cui allude, è su questo tavolo a disposizione degli onorevoli colleghi.

CAMANGI. Prendo atto di questa precisazione, giustificandomi col dire che non lo sapevo e non ne avevo preso visione.

Ritornando all'argomento, desidero precisare i limiti della mia adesione alla proposta di rinvio. Io non sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Badini Confalonieri circa i limiti della discussione. Qui, noi abbiamo una legge speciale, che il legislatore italiano ha emanato anni fa per la concessione di contributi straordinari all'Ente acquedotti siciliani, e che è ancora oggi in vigore. Noi possiamo anche essere d'accordo sulla considerazione che questa legge, oggi, non sia più attuale, giusta, e che valga la pena di abrogarla e di sostituirla con un'altra di portata più generale. Ciò, però, non ha niente a che vedere con il disegno di legge al nostro esame che è di semplice applicazione della legge esistente.

È evidente che questo non vuol dire che questo provvedimento di applicazione, che comporta una spesa da parte dello Stato di un miliardo e mezzo, non deve essere esaminato con tutti gli accorgimenti necessari e nella maniera più completa possibile.

Concludendo, io sono — come ho detto all'inizio — per il rinvio, ma limitato al solo scopo di farci acquisire informazioni specifiche sul programma che ha provocato tale stanziamento.

MERENDA. Ho preso la parola, più che per parlare contro la proposta Polano, per un amichevole invito al proponente, perché receda della sua posizione.

Quando, come nel caso in esame, un Ente è stato istituito per adempiere a certi compiti, che sono compiti di istituto, senza che sia stato preveduto un finanziamento organico per la sua attività, è ovvio che si debba ricorrere a finanziamenti straordinari per permettergli di funzionare adeguatamente e di adempiere ai suoi compiti. Del resto, bisogna anche tener presente e ben chiaro che l'attività dell'Ente in parola è sottoposta al costante controllo del Ministero dei lavori pubblici. Ciò è tanto vero, che il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quello del tesoro, non potendo approvare il programma totale delle opere presentato dall'Ente acquedotti siciliani, ne ha approvato uno stralcio

per un ammontare complessivo di tre miliardi, di cui un miliardo e mezzo a carico dello Stato.

Dobbiamo essere proprio noi a ritardare l'esecuzione di questi lavori tanto necessari ed attesi?

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non capisco come possa riuscire utile alla discussione il conoscere l'elenco delle opere, che l'Ente acquedotti siciliani realizzerà con il finanziamento in esame.

Non capisco come possa riuscire utile alla discussione il conoscere l'elenco delle opere che l'Ente acquedotti siciliani realizzerà con il finanziamento in esame.

Circa le preoccupazioni che sono affiorate sulla possibilità che non si rispetti un'esigenza di *par condicio*, mi pare che esse siano senza fondamento, in quanto oggi gli acquedotti possono essere finanziati con tante leggi. La legge Tupini, la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, la legge per le zone depresse del centro-sud.

D'altra parte, la stessa legge istitutiva dell'Ente acquedotti siciliani, mentre stabilisce — è superfluo sottolinearlo — che si tratta di un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, dipendente dal Ministero dei lavori pubblici che esercita su di esso la funzione di tutela e di vigilanza, prevede, altresì, che il programma di attività dell'Ente deve essere annualmente approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze. Inoltre, sempre la legge istitutiva — all'articolo 3, terzo comma — dispone che le autorizzazioni di spesa per la costruzione di acquedotti in Sicilia a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per la parte non impegnata alla data in cui gli acquedotti medesimi passeranno in gestione all'Ente, saranno da ritenere decadute. Non c'è, quindi, neanche da temere la possibilità di un duplice contributo da parte dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Polano, insiste nella sua proposta?

POLANO. Sono molto spiacente di non poter accogliere l'invito a rinunciare alla nostra proposta di rinvio. Non ci è possibile farlo per la ragione che è nostro preciso dovere votare il provvedimento con cognizione di causa, ed, invece, noi non riteniamo esaurienti le spiegazioni date ed il materiale sottoposto al nostro esame.

L'onorevole Sottosegretario ha chiesto quale vantaggio potranno trarre i commissari dal conoscere quello che è stato progettato. Ora,

non è questione di vantaggio: è nostro diritto, quando votiamo una determinata spesa, conoscere quale programma si intende attuare con essa. Quando ci viene sottoposto un disegno di legge del genere, noi dobbiamo discutere se la somma è troppa, ovvero troppo poca. Ad esempio, abbiamo discusso una legge sulle strade, ed abbiamo trovato che lo stanziamento era inadeguato. Di conseguenza, ci siamo adoperati per ottenere un maggiore stanziamento e ci siamo riusciti. Potrebbe anche accadere che, esaminando questa legge noi trovassimo, invece, che lo stanziamento di un miliardo e mezzo è eccessivo.

PRESIDENTE. Non credo sia la stessa cosa, perché in questo caso bisognerebbe entrare nel merito della valutazione tecnica ed io, che pure sono un tecnico, non mi sentirei di dare un giudizio al riguardo.

POLANO. È inutile portare qui il disegno di legge, se poi non possiamo avere tutti gli elementi per giudicare.

PRESIDENTE. Io ho confutato l'analogia dei due casi.

CIANCA. Posso essere anche d'accordo che noi non dobbiamo e non possiamo discutere gli aspetti tecnici del problema, dire, cioè, se un acquedotto deve essere di quella data sezione, per quanto, in via di principio, si potrebbe discutere anche su questo punto. Ma un investimento ha un carattere, oltre che tecnico, anche politico-amministrativo. Si tratta, cioè, di vedere se quella tale spesa viene fatta soddisfacendo le esigenze più urgenti, oppure esigenze di altro genere...

PRESIDENTE. Ma chi glielo dice? Dobbiamo andare in Sicilia a verificare?

CIANCA. ... Di discutere, ad esempio, se sia più opportuno fare l'acquedotto verso Enna — dico per dire — o verso Agrigento...

PRESIDENTE. E lo dobbiamo dire noi questo?

CIANCA. Sì, noi che abbiamo una conoscenza della situazione, attraverso il contatto con le popolazioni, lo possiamo dire, così come possiamo dire che è più opportuno fare una strada in una direzione, piuttosto che in un'altra.

PRESIDENTE. Ma non è in sede di Commissione che si decide questo?

PERLINGIERI. Non comprendo la richiesta di avere dal Governo l'elenco delle opere da realizzare. Non so che cosa ricaveremmo dal sapere che con questo stanziamento l'Ente acquedotti siciliani costruirà l'acquedotto nei comuni X, Y, Z.

DI NARDO. Ma se un deputato desidera avere queste notizie?

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

PERLINGIERI. Va al Ministero e si informa. Non dimentichiamo che noi facciamo lo stanziamento a favore di un ente autonomo di diritto pubblico, il quale, avuti i fondi necessari per funzionare, dovrà regolarsi nella sua autonomia, sia pure sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici.

GREZZI. Ho sentito dire da alcuni colleghi dell'altro settore che se vogliamo sapere dove, come e quando verranno investite queste somme, possiamo avere le informazioni relative dal Ministero dei lavori pubblici. Questo non è esatto. Infatti, proprio a me è capitato di chiedere notizie relative a stanziamenti e lavori eseguiti in questi ultimi tempi nella ma provincia. Ebbene, mi è stato risposto che si trattava di un segreto di ufficio, e che nemmeno un parlamentare poteva avere queste notizie.

PRESIDENTE. Ma voi avete l'altro strumento rappresentato dall'interrogazione.

CAPPONI BENTIVEGNA CARLA. Ma ella sa quale sorte hanno le interrogazioni!

GREZZI. Come rappresentante della nazione, ritengo, invece, di avere il diritto di conoscere, per restare sempre nell'esempio che ho portato, quante abitazioni ha costruito l'Istituto delle case popolari in provincia di Avellino.

GIGLIA, *Relatore*. Ho accettato l'invito del Presidente di svolgere una relazione improvvisata sul disegno di legge, perché, come siciliano, mi rendo particolarmente conto dell'urgenza di questo provvedimento. Devo aggiungere ai colleghi della sinistra che, se fosse stato presente tra loro l'onorevole Giacone, siciliano, penso che il loro atteggiamento sarebbe stato diverso. Noi siamo qui a trattare di uno stanziamento che è stato discusso, ridiscusso, concordato dopo varie insistenze dall'Ente acquedotti siciliani e dalle amministrazioni comunali, di tutte le parti politiche, le quali hanno premuto sull'Ente per ottenere un provvedimento che rendesse sufficiente l'approvvigionamento idrico, elemento basilare per la vita civile di uno Stato moderno. Non c'è troviamo, insomma, ad essere presi alla sprovvista!

D'altra parte, in passato io sono stato relatore dell'ultimo provvedimento, quello del 1955, che stanziava un miliardo. Ebbene, in quell'occasione venimmo qui senza alcun piano dettagliato. Se, del resto, il Ministro ci porterà il piano che è stato richiesto, noi leggeremo un elenco di comuni, che ci potremo augurare di visitare per accertarci se hanno o meno l'acqua, ma ciò non credo che potrà spostare il problema, che è quello di

decidere se si deve stanziare o meno questo miliardo e mezzo.

Venendo, poi, alla tesi dell'onorevole Badini Confalonieri, il quale vorrebbe rimettere in discussione la legge n. 42 istitutiva dell'Ente, io mi domando come è anche semplicemente pensabile una cosa del genere! Oggi, se molti comuni hanno l'acqua, se molte centinaia di migliaia di abitanti hanno l'acqua lo si deve all'Ente acquedotti siciliani e all'aver raggruppato, in un'unica gestione, controllata direttamente dal Ministero dei lavori pubblici, i piccoli acquedotti. Oggi, sia le amministrazioni comunali siciliane che le popolazioni medesime, tutte vogliono avere la gestione dei loro acquedotti affidata all'E.A.S.

Di fronte alla maggioranza, che pare sia orientata verso un rinvio della discussione, non posso che accettare il voto, ma desidero esprimere l'augurio che si arrivi presto all'approvazione di questo disegno di legge, affinché l'Ente acquedotti siciliani possa procedere, senza ulteriori remore, all'esecuzione dei lavori facenti parte del suo programma.

POLANO. Non si è perso tempo per colpa della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione la proposta Polano di rinviare la discussione, in attesa che il Governo trasmetta alla Commissione il programma di opere da realizzare con il finanziamento previsto dal disegno di legge.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale » (2560-B):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 32 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1958

« Costruzione della nuova sede della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa » (3338):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 32 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 30 |
| Voti contrari | 2 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Angelucci Nicola, Baglioni, Badini Confalonieri, Bernardinetti, Bianchi Chieco Maria, Brodolini, Camangi, Cavazzini, Cervone, Cianca, Cortese Pasquale, Curcio, Curti, De Biagi, De Capua, Di Filippo, Di Nardo, Gar-

lato, Giacone, Giglia, Grezzi, Marconi, Matarazzo Marcello Ida, Merenda, Pacati, Perlingieri, Polano, Pollastrini Elettra, Quintieri, Spadazzi, Spataro e Veronesi.

Sono in congedo:

Bontade Margherita e Di Leo.

La seduta termina alle 18,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI